



2016/0185(COD)

16.9.2016

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso
(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Miapetra Kumpula-Natri

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	11

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso
(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0399),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0219/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del ...²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0000/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Nel fissare la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati, si è tenuto conto di tutti gli

Emendamento

(16) ***L'utilizzo di dati sta aumentando rapidamente nell'Unione e in tutto il mondo. L'introduzione del roaming a***

¹ GU C 00 del ..., p. 0.

² GU C 00 del ..., p. 0.

elementi di accesso necessari per consentire la fornitura dei servizi di roaming, comprese le spese di transito per assicurare il traffico dei dati fino ad un punto di scambio individuato dall'operatore della rete d'origine.

tariffa nazionale a partire dal 15 giugno 2017 contribuirà a tale aumento anche nel contesto del roaming, con la conseguenza che il costo per unità di dati sarà notevolmente ridotto. Al fine di tener conto dell'aumento dell'utilizzo di dati e della riduzione del costo per unità di dati, la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati dovrebbe diminuire ogni anno. Nel fissare la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati, si è tenuto conto di tutti gli elementi di accesso necessari per consentire la fornitura dei servizi di roaming, comprese le spese di transito per assicurare il traffico dei dati fino ad un punto di scambio individuato dall'operatore della rete d'origine.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. Al fine di valutare correttamente in che modo i mercati del roaming si adatteranno alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle suddette norme.

Emendamento

(21) È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. ***In particolare, nelle sue relazioni biennali la Commissione dovrebbe valutare se il roaming a tariffa nazionale ha un impatto sui vari piani tariffari disponibili sul mercato al dettaglio. Ciò dovrebbe includere, da un lato, una valutazione dell'introduzione di piani tariffari che includono solamente servizi nazionali ed escludono totalmente i servizi di roaming, pregiudicando in tal modo l'obiettivo stesso del roaming a tariffa nazionale, e, dall'altro lato, una***

valutazione dell'eventuale riduzione della disponibilità di piani tariffari forfettari, che potrebbe rappresentare una perdita per i consumatori e compromettere gli obiettivi del mercato unico digitale. Inoltre, analogamente alla relazione della Commissione sul riesame del mercato del roaming all'ingrosso del 15 giugno 2016, le relazioni biennali della Commissione dovrebbero valutare la capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati. Infine, la Commissione dovrebbe valutare la capacità degli operatori della rete d'origine di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati dalle loro entrate risultanti dalla fornitura di tali servizi e la misura in cui i sovrapprezzi del roaming al dettaglio sono stati autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione a titolo del meccanismo di sostenibilità. Al fine di valutare correttamente in che modo i mercati del roaming si adatteranno alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle suddette norme.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata

Emendamento

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata

in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,04** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,04** EUR fino al 30 giugno 2022.

in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di **0,03** EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a **0,03** EUR fino al 30 giugno 2022.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **0,0085 EUR per megabyte** di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane **fissata a 0,0085 EUR per megabyte** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

Emendamento

1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di **5 EUR per gigabyte** di dati trasmessi. **Il limite di salvaguardia scende a 4 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2018, a 3 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2019 e, fatto salvo l'articolo 19, a 2 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2020, e a 1 EUR per gigabyte di dati trasmessi il 1° luglio 2021. Esso rimane fissato a 1 EUR per gigabyte** di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – prima frase

Testo della Commissione

Inoltre, ogni due anni **dal 15 giugno 2017**, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

Inoltre, **entro il 15 giugno 2019 e successivamente** ogni due anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio **accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa intesa a modificare le tariffe all'ingrosso per i servizi di roaming regolamentati fissate nel presente regolamento.**

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

"c bis) della gamma di piani tariffari disponibili per i consumatori, incluse l'introduzione di piani tariffari limitati ai servizi nazionali e l'eventuale riduzione dei piani tariffari forfettari."

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

"c ter) della capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni."

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera a quater (nuova)

Regolamento (UE) n. 531/2012

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

"c quater) della capacità degli operatori della rete d'origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming regolamentati dalle loro entrate risultanti dalla fornitura di tali servizi e della misura in cui sovrapprezzi del roaming al dettaglio sono stati autorizzati in conformità dell'articolo 6 quater."

Or. en

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il regolamento (UE) 2015/2120 sul mercato unico delle telecomunicazioni, adottato nel 2015, ha prescritto l'abolizione nell'Unione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio su chiamate vocali, SMS e dati, a decorrere dal 15 giugno 2017, introducendo il cosiddetto "roaming a tariffa nazionale". L'introduzione di tale regime è subordinata all'applicabilità, a tale data, di un atto legislativo che adegua i limiti tariffari per i servizi di roaming all'ingrosso. Come richiesto dai colegislatori la Commissione ha proceduto a un riesame del mercato del roaming all'ingrosso e su tale base ha presentato una proposta di atto legislativo. La presente relazione è il primo passo verso l'adozione di tale atto legislativo secondo la procedura legislativa ordinaria.

Il roaming a tariffa nazionale è soggetto anche all'eventuale applicazione di "politiche di utilizzo corretto" da parte degli operatori e di deroghe in circostanze eccezionali attraverso un meccanismo di sostenibilità che dovrà essere elaborato e presentato dalla Commissione in un atto di esecuzione entro la fine dell'anno. Il relatore desidera sottolineare che l'atto di esecuzione va di pari passo con la revisione dei limiti tariffari all'ingrosso. Una politica di utilizzo corretto generosa per i consumatori deve essere accompagnata da limiti tariffari all'ingrosso che consentano al maggior numero possibile di operatori di fornire il roaming a tariffa nazionale.

Nel suo riesame la Commissione ha concluso che il mercato del roaming all'ingrosso non funziona correttamente e ha proposto di ridurre ulteriormente i limiti tariffati all'ingrosso per il roaming sulle chiamate vocali, gli SMS e i dati.

Il relatore appoggia pienamente l'obiettivo di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio in Europa e propone ulteriori modifiche alla proposta della Commissione che andrebbero a beneficio dei consumatori e tutelerebbero la competitività dei mercati delle telecomunicazioni.

Limiti tariffari all'ingrosso

I limiti tariffari all'ingrosso per i dati registrano da anni una diminuzione sui mercati e non vi è alcun motivo di ritenere che questa tendenza non continui in futuro. La diminuzione dei prezzi è strettamente collegata al rapido aumento dell'utilizzo di dati in tutto il mondo. Secondo alcune stime, entro il 2021 il traffico di dati mobili sarà aumentato di dieci volte rispetto al 2015. I vantaggi economici dell'aumento dell'utilizzo di dati nelle società europee sono chiari, visto che comporta nuove opportunità di servizi e stimola la competitività industriale, per cui non dovrebbe essere assolutamente scoraggiato.

L'aumento dell'utilizzo di dati favorirà inoltre nuovi investimenti nelle infrastrutture, consentendo ai consumatori nazionali e ospiti di utilizzare un volume crescente di dati. Le cifre iniziali fornite dagli operatori che già offrono il roaming a tariffa nazionale ai loro clienti indicano un forte aumento dell'utilizzo di dati. Quando il roaming a tariffa nazionale sarà diventato una realtà per tutti, i consumatori che tengono tuttora spente le loro apparecchiature

mobili quando viaggiano in altri paesi dell'UE saranno liberi di utilizzare i servizi di dati, il che stimolerà ulteriormente l'utilizzo di dati.

La Commissione non tiene sufficientemente conto di questi sviluppi e basa la sua proposta relativa ai limiti tariffari all'ingrosso per i dati su una previsione prudente per quanto riguarda l'aumento dell'utilizzo di dati e sull'ipotesi di una mancata evoluzione del livello del prezzo di mercato. Sulla base di tale previsione la Commissione ha proposto un limite tariffario all'ingrosso che il relatore ritiene troppo elevato. La proposta della Commissione fissa un limite tariffario invariato per i dati a 0,85 centesimi di EUR dal 2017 al 2021 (con un riesame nel 2019). Tuttavia, secondo l'analisi svolta della società TERA Consultants, che accompagna la valutazione d'impatto della Commissione, il costo della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso per un operatore nel 2017 è inferiore a 0,5 centesimi di EUR per MB in ogni Stato membro e inferiore a 0,4 centesimi di EUR per MB in 27 dei 28 Stati membri (con l'eccezione di Malta).

Lo studio realizzato da TERA Consultants dimostra anche che un maggiore utilizzo contribuirà a ridurre in misura significativa il costo per unità. Per meglio rispecchiare queste condizioni del mercato dei dati, il relatore ritiene che sia necessario fissare il limite tariffario per il 2017 a un livello più prossimo ai livelli dei costi e introdurre un limite tariffario per i dati che diminuisce ogni anno. La riduzione graduale proposta dal relatore all'articolo 12 rispecchia la realtà dei mercati all'ingrosso e introduce una maggiore prevedibilità. Gli operatori concludono accordi di roaming tra di loro ogni anno. La riduzione graduale permette agli operatori di prevedere con maggiore certezza le loro tariffe di roaming rispetto a un limite tariffario statico combinato con una revisione di cui non è possibile prevedere l'esito.

Inoltre, il relatore ritiene che limiti tariffari troppo elevati causeranno una diminuzione della concorrenza nei mercati. I piccoli operatori e gli operatori mobili virtuali sono innovatori e concorrenti e possono attirare un maggior numero di clienti verso le reti nazionali come pure verso le reti di roaming. Tuttavia, essi hanno uno scarso potere negoziale e i prezzi che pagano per i dati in roaming all'ingrosso sono solitamente al livello del limite tariffario regolamentato o appena al di sotto. L'imposizione di un limite tariffario troppo elevato creerà difficoltà economiche per i piccoli operatori o gli operatori mobili virtuali e ridurrà il numero degli attori e la concorrenza sui mercati, limitando in tal modo la scelta dei consumatori. L'imposizione di limiti tariffari troppo elevati potrebbe anche portare gli operatori a offrire unicamente contratti nazionali ai loro clienti, il che è contrario alle finalità del mercato unico digitale.

Inoltre, se una politica di utilizzo corretto generosa è accompagnata da limiti tariffari all'ingrosso per i dati troppo elevati, ciò avrà un impatto negativo sui mercati in cui l'utilizzo di dati è elevato e/o i prezzi al dettaglio sono bassi. Questo scenario potrebbe forzare gli operatori delle reti ospitanti ad applicare una deroga al roaming a tariffa nazionale attraverso il meccanismo di sostenibilità, con la conseguenza che i loro clienti non ne beneficerebbero più.

Il relatore propone inoltre di cambiare le unità di misura utilizzate per i dati, passando dai megabyte ai gigabyte (1024 MB), per tener meglio conto del rapido aumento dell'utilizzo di dati che si registra attualmente e che è atteso anche per i prossimi anni. Il relatore ritiene che tale unità di misura sia più idonea per i nuovi volumi di consumo di dati e renda il regolamento più adatto per il futuro.

Infine, rispetto alla proposta della Commissione, il relatore ritiene che vi sarebbe ancora margine sia per la concorrenza che per il recupero dei costi perfino con un limite tariffario all'ingrosso inferiore anche per le chiamate vocali. Il relatore ritiene invece che il limite tariffario per gli SMS sia adeguato. Il limite è ben fondato sulle condizioni del mercato in quanto l'uso di messaggi di testo ha registrato una diminuzione e viene lentamente sostituito da servizi basati su dati concorrenti.

Clausola di riesame

La Commissione propone di riesaminare i limiti tariffari ogni due anni dopo il 15 giugno 2017. Il relatore è d'accordo su tale riesame, in combinazione con la riduzione graduale proposta. Qualora dovesse risultare che i limiti tariffari fissati sono troppo elevati e perturbano il funzionamento dei mercati, distruggono gli attori del mercato e nuocciono alla concorrenza, o che i limiti sono fissati a un livello troppo basso e pregiudicano il recupero dei costi per gli operatori delle reti ospitanti, i limiti tariffari possono essere adeguati di conseguenza.